

CONVENZIONE per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il monitoraggio a essi conseguenti previsti dagli artt. 242 e 248 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152, Parte Quarta Titolo V “Bonifica dei siti contaminati”.

TRA

Provincia di Frosinone (di seguito denominata PROVINCIA), con sede e domicilio fiscale in Piazza Antonio Gramsci, 13- 03100 Frosinone, -C.F. 1 633 570 609, rappresentata per la stipula del presente atto dall'Avv. Antonio Pompeo in qualità di Presidente pro tempore della Provincia, nato a Frosinone (FR) il 07.09.1971, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Frosinone

E

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - Arpa Lazio (di seguito denominata ARPA) con sede legale in Via Garibaldi 114 Cap. 02100 Rieti - C.F. 97172140580 – P.IVA 00915900575 - rappresentata dal Direttore generale dott. Marco LUPO;

VISTI

- il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, “Regolamento recente criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.”;
- la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)”;
- la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
- la deliberazione della giunta regionale del Lazio del 21/05/2019, n. 296, avente ad oggetto “Revoca D.G.R. 451/2008. Bonifica dei siti contaminati. Linee Guida – Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte Quarta, Titolo V e dalla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i.”;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell’articolo 197 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152, alle Province competono il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il monitoraggio ad essi conseguenti e specificatamente le attività di controllo previste dagli artt. 242 e 248 del medesimo decreto;
- ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni le Province possono avvalersi delle Agenzie per la Protezione Ambientale attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e successive modificazioni, la Regione e gli enti locali per l’esercizio, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, delle funzioni amministrative in materia ambientale, si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
- ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, La Regione, gli enti locali e le aziende USL possono stipulare apposite convenzioni con l'ARPA per prestazioni aggiuntive rispetto a quelle stabilite nell'accordo di programma e comunque nell'ambito delle competenze dell'ARPA stessa, inerenti alle proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali. Tali convenzioni precisano i tempi ed i costi delle prestazioni aggiuntive;
- ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 28 giugno 2016, n. 132, il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente fornisce supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni

competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- occorre attuare e coordinare il controllo delle attività di bonifica dei siti inquinati nel territorio della PROVINCIA, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152, Parte Quarta Titolo V.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ARPA si impegna a fornire supporto alla PROVINCIA mediante valutazione tecnica di documenti progettuali nonché sopralluoghi, rilievi, misurazioni ed eventuali prelievi di campioni da analizzare, al fine di fornire elementi tecnici integrativi all'istruttoria tecnico-amministrativa condotta dalla PROVINCIA per tutti i siti sottoposti alle procedure di cui alla Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152, presenti sul territorio provinciale.

Art. 2

In relazione a quanto previsto dall'art. 1, le attività di supporto svolte da ARPA sono così definite:

Siti in cui il livello di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) non è stato superato (art.242, co. 2)

- accerta la congruenza dei livelli di contaminazione riscontrati mediante prelievo e analisi di campioni;
- effettua i controlli tecnici in relazione alla autocertificazione di non superamento delle CSC resa dal responsabile dell'inquinamento;
- comunica le risultanze delle verifiche effettuate alla PROVINCIA.

Misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza (art. 242, co. 3)

- fornisce elementi di valutazione tecnica sull'adeguatezza ed efficacia degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza adottati nel sito, sulla base di ipotesi cautelative per la salvaguardia dell'ambiente e della salute umana;
- fornisce supporto alla PROVINCIA per disporre di elementi tecnici integrativi di valutazione mediante sopralluoghi, rilievi, misurazioni, analisi documentale ed eventuali prelievi di campioni da analizzare;
- comunica le risultanze delle verifiche effettuate alla PROVINCIA.

Caratterizzazione (art. 242, co. 3)

- fornisce elementi di valutazione tecnica di dettaglio in merito al Piano di caratterizzazione presentato dal soggetto responsabile o interessato ai fini del perfezionamento dell'istruttoria condotta dalla PROVINCIA;
- verifica le modalità di svolgimento delle indagini e la loro rispondenza al piano di caratterizzazione approvato dagli Enti competenti attraverso sopralluoghi, prelievo di campioni e verifica analitica degli stessi per un minimo del 5% fino ad un massimo del 10% dei campioni e/o degli analiti previsti, salvo

ulteriori necessità o specifiche richieste da parte della PROVINCIA che dovessero evidenziarsi nel corso delle attività stesse;

- comunica le risultanze delle verifiche effettuate alla PROVINCIA.

Analisi di rischio e attività di monitoraggio (art. 242, co. 4, 5 e 6)

- fornisce elementi di valutazione tecnica di dettaglio in merito all'Analisi di rischio sito- specifica presentata dal soggetto responsabile o interessato ai fini del perfezionamento dell'istruttoria condotta dalla PROVINCIA sulla base di elementi tecnici documentali relativi ai parametri scelti e utilizzati nel modello;
- fornisce elementi di valutazione tecnica di dettaglio in merito al piano di monitoraggio proposto dal soggetto responsabile o interessato in termini di parametri da sottoporre a controllo, frequenza e durata del monitoraggio nonché alla coerenza dello stesso con i risultati della caratterizzazione;
- verifica in corso d'opera le attività di monitoraggio autorizzate dagli Enti competenti mediante sopralluoghi, prelievo di campioni e verifica analitica degli stessi;
- comunica le risultanze delle verifiche effettuate alla PROVINCIA.

Bonifica e/o messa in sicurezza (art. 242, co. 7)

- fornisce elementi di valutazione tecnica di dettaglio in merito progetto degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente presentato dal soggetto responsabile o interessato ai fini del perfezionamento dell'istruttoria condotta dalla PROVINCIA
- verifica le attività di bonifica e/o messa in sicurezza in corso d'opera mediante sopralluoghi e ne accerta la conformità al progetto autorizzato dagli Enti competenti;
- comunica le risultanze delle verifiche effettuate alla PROVINCIA.

Certificazione di avvenuta bonifica (art. 248, co. 2)

- accerta, anche mediante rilievi, misurazioni, campionamenti e analisi, l'efficacia degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa attuati;
- predispone e trasmette alla PROVINCIA la relazione tecnica finalizzata alla certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa.

Procedure semplificate (artt. 242-bis e 249 D.ls 152/06; DM 31/15)

L'ARPA assicura, nel quadro delle procedure semplificate, le attività di verifica e controllo, già previste per la procedura "ordinaria", nei seguenti casi:

- a) a seguito di autocertificazioni di avvenuto ripristino dei siti;
- b) a seguito di approvazione del progetto di bonifica (senza analisi di rischio);
- c) a seguito di approvazione del progetto di bonifica con analisi di rischio;
- d) a conclusione dei lavori ai fini della certificazione di avvenuta bonifica.

In tali situazioni, ARPA:

- effettua le attività di verifica tecnica in relazione alle autocertificazioni di avvenuto ripristino dei siti;
- fornisce elementi di valutazione tecnica di dettaglio in merito al progetto unico degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente presentato dal soggetto responsabile o interessato;
- verifica le attività in corso d'opera e ne accerta la conformità rispetto al progetto di bonifica;
- accerta preliminarmente anche mediante rilievi, misurazioni, campionamento e analisi il raggiungimento degli obiettivi di bonifica;
- predispone e trasmette alla PROVINCIA la relazione tecnica finalizzata alla certificazione di avvenuta bonifica;
- comunica le risultanze delle verifiche effettuate.

La trasmissione alla PROVINCIA degli elementi tecnici di cui al presente articolo sarà effettuata dall'ARPA in tempi utili a consentire alla PROVINCIA il perfezionamento dell'istruttoria tecnico-

amministrativa e la stesura del parere di competenza che la stessa è tenuta a rendere in sede di Conferenza di servizi; pertanto la trasmissione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima del termine ultimo previsto per l'espressione del parere in Conferenza dei Servizi.

Art. 3

La PROVINCIA si impegna a:

- trasmettere all'ARPA tutta la documentazione tecnico amministrativa relativa ai siti sottoposti alle procedure di cui alla Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152, presenti nel territorio provinciale;
- verificare, prima dell'avanzamento dell'iter amministrativo e comunque prima del rilascio delle previste certificazioni, il versamento, da parte dei soggetti obbligati, degli oneri economici per lo svolgimento delle attività istruttorie, in base alle modalità ed alle tariffe stabilite dal punto 12 delle Linee Guida della Regione Lazio, All. A DGR Lazio n. 296 del 21/05/2019 e, in caso di inadempimento, provvedere a diffidare i soggetti obbligati dando un termine per il pagamento;
- dal 1 gennaio 2020, compilare on-line tramite l'applicativo informativo per la gestione dei siti interessati da procedimento di bonifica (A.S.P.BON. Lazio) disponibile sul sito dell'Agenzia, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe regionale dei siti contaminati, il Modulo M e il Modulo N allegati alle linee guida regionali, nonché i loro successivi aggiornamenti, in base alle modalità stabilite dai punti 11 e 13 delle Linee Guida della Regione Lazio, All. A DGR Lazio n. 296 del 21/05/2019;
- inserire, nelle comunicazioni procedurali indirizzate ai Comuni, raccomandazioni affinché le conferenze dei servizi vengano fissate nel rispetto dei termini generali previsti dalla L. 241/90 e ss.mm.ii., prevedendo tempi congrui per l'esame della documentazione tecnica (almeno 45 giorni).

Art. 4

La PROVINCIA corrisponderà ad ARPA, dietro regolare fattura, per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione il 70% degli oneri istruttori, posti a carico del responsabile dell'inquinamento, così come stabiliti dal punto 12 delle Linee Guida della Regione Lazio, All. A DGR Lazio n. 296 del 21/05/2019.

Il trasferimento di detta quota avverrà in forma cumulativa su base semestrale in relazione alla maturazione delle attività stesse, conseguentemente all'avanzamento dei procedimenti amministrativi di bonifica e al versamento degli oneri da parte del soggetto responsabile, mediante modalità operative che saranno definite in accordo tra le parti.

A tal fine le parti si impegnano ad effettuare un monitoraggio condiviso e sistematico delle attività istruttorie svolte e dello stato di attuazione dei pagamenti degli oneri posti in capo ai soggetti responsabili, tramite modalità opportunamente concordate allo scopo. In particolare ARPA trasmetterà alla PROVINCIA la rendicontazione delle attività svolte nel semestre di riferimento; la PROVINCIA provvederà a determinare nel dettaglio i relativi oneri, così come stabiliti dalla DGR Lazio n. 296 del 21/05/2019, e a trasmettere la nota d'ordine per la successiva fatturazione.

Art. 5

Per le attività istruttorie svolte dalla sottoscrizione della precedente convenzione (Deliberazione n. 17 del 20/02/2012 di durata pari a tre anni, successivamente rinnovata per ulteriori tre anni con Deliberazione n. 130 del 24/09/2015) e fino alla data di sottoscrizione della presente convenzione, le parti, convengono di effettuare una valutazione congiunta del numero dei procedimenti e dei pareri espressi da ARPA quantificandone gli oneri complessivi dovuti, calcolati come previsto dall'art 4 della soprarichiamata convenzione e ai sensi del punto 5.8 della DGR Lazio n. 451/2008, che saranno corrisposti con separato atto, previo versamento degli oneri da parte del soggetto responsabile, in analogia con le modalità concordate nella presente convenzione al precedente art.4, utilizzando l'apposito conto corrente ARPA di cui all'art. 11.

Art. 6

Il responsabile delle attività per l'ARPA Lazio è il Dirigente del Servizio Suolo e Bonifiche del Dipartimento Stato dell'Ambiente, Dott.ssa Roberta Corona

Il responsabile delle attività per la PROVINCIA è il Dirigente del Settore Ambiente, Rifiuti ed Energia, Ing. Tommaso Michele Secondini.

Art. 7

Si intendono escluse dall'ambito di applicazione della presente Convenzione deleghe di attività attribuite direttamente dallo Stato alle Amministrazioni provinciali.

Qualunque attività di supporto richiesta all'ARPA dall'Amministrazione provinciale che non rientri tra quelle individuate nella presente Convenzione dovrà essere oggetto di uno specifico accordo formale ed i relativi oneri saranno a carico dell'Amministrazione richiedente.

Art. 8

La Convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione, fatta salva la possibilità, su motivata richiesta di una delle parti, di una proroga della durata di non più di 6 mesi ai fini della predisposizione di nuova convenzione, conforme ed adeguata alle normative sopravvenute.

Art. 9

Il trattamento di eventuali dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento Europeo 679/2016. Fra questi dati sono ricompresi sia i dati personali delle controparti necessari alla stipula e gestione della presente convenzione, sia quelli di altri soggetti interessati che sono trattati dalle Parti nello svolgimento delle prestazioni previste nella convenzione.

Il trattamento dei predetti dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Le Parti si impegnano:

- ad ottemperare alle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- a garantire che i dati personali acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse delle Parti per le finalità inerenti l'esecuzione della convenzione;
- a garantire che nessuno di tali dati personali sia diffuso verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale salvo il caso di preventiva e concordata autorizzazione scritta tra le parti;
- ad improntare il trattamento dei dati personali raccolti e/o utilizzati in conseguenza dell'esecuzione della presente Convenzione in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e protezione dei dati, che devono essere adeguate al livello di rischio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Europeo 679/2016;
- ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti

Art. 10

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 lett. b) della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 11

L'ARPA Lazio assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge n. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti alla presente Convenzione, verrà utilizzato il conto corrente, BANCO DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA codice IBAN IT 42 R 08327 14600 000000004300 sul quale la PROVINCIA accrediterà i corrispettivi previsti dal presente atto.

Art. 12

Qualora una delle parti risulti inadempiente verso le obbligazioni e le modalità di esecuzione previste dalla presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, l'altra parte potrà dichiarare la risoluzione della presente convenzione.

Art. 13

È facoltà delle parti recedere dalla presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, senza alcun onere, fornendo un preavviso scritto di almeno 30 giorni.

Art. 14

Per le controversie tra le parti contraenti la presente Convenzione, ove non sia possibile un bonario componimento, è competente il Foro di Roma.

Art. 15

Eventuali modifiche da apportare al contenuto dispositivo della presente Convenzione dovranno essere oggetto di atto scritto tra le parti.

Art. 16

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

La presente Convenzione viene sottoscritta unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n. 241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per l'ARPA Lazio
Il Direttore Generale
Dott. Marco Lupo

Per la Provincia di Frosinone
Il Presidente
Avv. Antonio Pompeo